Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 8 ottobre 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . Pag. 6614

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **701.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano . . . . Pag. 6614

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **702.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 6616

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **703.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 6618

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1970.
Concessione del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta interna Olbia-Milano e viceversa alla S.p.a. Alisarda. Pag. 6618

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.
Determinazione dei valori delle attività totali, delle concentrazioni dei nuclidi radioattivi e delle intensità di dose di esposizione al di sotto dei quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 . . . . Pag. 6619

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.
Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Scaligera », con sede in Verona . . Pag. 6621

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1970.
Affidamento ai capi degli ispettorati dell'agricoltura di alcune provincie dei compiti delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645. Pag. 6621

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1970.
Modalità per la presentazione delle domande per la corresponsione della integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, nonchè per l'erogazione di acconti sull'integrazione stessa . . . . Pag. 6621

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1970.
Variazione del prezzo medio della benzina avio, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata. Pag. 6622

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di San Benedetto Po . . . . Pag. 6623

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969 . Pag. 6623

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 6623

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 6623

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6623

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6623

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 6623

Ministero della pubblica istruzione: Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano . Pag. 6623

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento di quarantatre società cooperative. Pag. 6623

Scioglimento di quarantasei società cooperative. Pag. 6624

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6625

Ministero delle finanze:

Restituzioni — *in unità di conto* (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 24 maggio 1969 al 2 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 810/69, 952/69 e 983/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 6626

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 3 giugno 1969 al 6 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 952/69, 983/69 e 1022/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 6629

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 7 giugno 1969 al 20 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 952/69, 983/69, 1022/69 e 1058/69, ai prodotti di cui allo art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi . . . Pag. 6632

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli a quindici posti di operaio permanente di bonifica Pag. 6635

Ministero dell'interno:

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva . . . . Pag. 6635

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva . . . . Pag. 6635

Ufficio medico provinciale di Cuneo: Variante alla graduatoria del vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo . . Pag. 6635

Ufficio veterinario provinciale di Campobasso: Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Campobasso . . Pag. 6636

Ufficio veterinario provinciale di Novara: Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Novara Pag. 6636

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 11 settembre 1970, alle ore 11,45, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Jozsef Benyi il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Ungheria a Roma.

(9247)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **701.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, numero 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 13, relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze politiche è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 13. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo; politico-economico; politico-internazionale; storico-politico; politico-sociale.

Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:

1) Istituzioni di diritto pubblico;
2) Diritto costituzionale italiano e comparato;
3) Economia politica;
4) Statistica;
5) Sociologia;
6) Storia moderna;
7) Istituzioni di diritto privato;
8) Storia delle dottrine politiche;
9) Organizzazione internazionale.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico uno o più insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, fino ad un massimo di tre, scelti fra i primi tre insegnamenti obbligatori dell'indirizzo prescelto, indicati nel comma seguen-

te. Tali insegnamenti anticipati vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Sono materie obbligatorie del biennio di specializzazione:

a) *per l'indirizzo politico-economico*:
1) Politica economica e finanziaria;
2) Scienza delle finanze;
3) Economia internazionale;
4) Statistica economica.

b) *per l'indirizzo politico-amministrativo*:
1) Diritto amministrativo I;
2) Scienze e tecnica dell'amministrazione;
3) Diritto finanziario;
4) Diritto amministrativo II.

c) *per l'indizzo storico-politico*:
1) Storia contemporanea;
2) Storia economica;
3) Storia del diritto;
4) Storia dei trattati e politica internazionale.

d) *per l'indirizzo politico-sociale*:
1) Filosofia della politica;
2) Metodologia della ricerca sociologica;
3) Sociologia del diritto;
4) Sociologia politica.

e) *per l'indirizzo politico-internazionale*:
1) Diritto internazionale I;
2) Diritto internazionale privato;
3) Storia dei trattati e politica internazionale;
4) Diritto internazionale II.

Per ogni indirizzo la facoltà predisporrà, all'inizio di ogni anno accademico, un elenco comprendente non più di undici insegnamenti annuali, tra i quali lo studente dovrà scegliere sei insegnamenti annuali (ovvero tanti insegnamenti da raggiungere almeno sei annualità, nel caso di insegnamenti trimestrali, semestrali o biennali). Gli insegnamenti a scelta dello studente non possono essere anticipati al biennio propedeutico. Le materie di insegnamento da inserire nei suddetti elenchi relativi agli indirizzi di specializzazione saranno scelte fra tutte quelle indicate nel comma precedente nonchè fra le seguenti:

1) Diritto del lavoro;
2) Storia ed istituzioni dei paesi afroasiatici;
3) Scienza della politica;
4) Geografia politica ed economica;
5) Istituzioni di diritto e procedura penale;
6) Antropologia culturale;
7) Contabilità nazionale;
8) Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
9) Demografia;
10) Diritto anglo-americano;
11) Diritto commerciale;
12) Diritto delle comunità europee;
13) Diritto ecclesiastico;
14) Diritto parlamentare;
15) Diritto privato comparato;
16) Diritto pubblico dell'economia;
17) Diritto regionale e degli enti locali;
18) Econometria;
19) Economia aziendale;
20) Economia e politica agraria;
21) Economia e politica industriale;
22) Economia e politica monetaria;
23) Filosofia del diritto;
24) Diritto degli Stati socialisti;
25) Istituzioni politiche comparate;
26) Matematiche per le scienze economico-sociali;
27) Metodologia della ricerca storica;
28) Metodologia delle scienze sociali;
29) Organizzazione economico internazionale;
30) Psicologia sociale;
31) Relazioni internazionali;
32) Sociologia del lavoro e dell'industria;
33) Sociologia dell'organizzazione;
34) Sociologia economica;
35) Sociologia urbana;
36) Sociologia rurale;
37) Storia dei movimenti sindacali;
38) Storia dei rapporti fra Stato e Chiesa;
39) Storia dei partiti e dei movimenti politici;
40) Storia dell'amministrazione pubblica;
41) Storia delle dottrine economiche;
42) Storia del pensiero sociologico;
43) Storia del Risorgimento;
44) Storia dell'Europa orientale;
45) Storia americana;
46) Storia della scienza e della tecnica;
47) Teoria e politica dello sviluppo economico;
48) Teoria generale del diritto.

Lo studente è altresì tenuto a seguire i corsi ed a sostenere gli esami in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere, per tutti gli indirizzi, la francese, l'inglese e la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre facoltà dell'ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami relativi ad almeno diciannove insegnamenti annuali ed inoltre relativi a due lingue straniere. Nel caso di insegnamenti biennali, ogni esame annuale viene computato ai fini del numero minimo dei corsi sopra stabilito. La facoltà stabilirà le norme relative all'equivalenza fra corsi semestrali e trimestrali, eventualmente previsti nel piano di studi, e corsi annuali. Ove lo studente chieda il passaggio da uno ad altro degli indirizzi di specializzazione sopra indicati, la facoltà deciderà caso per caso in ordine all'equiparazione degli esami già sostenuti.

Agli studenti immatricolati negli anni accademici 1966-67 e 1967-68, e purchè sostengano l'esame di laurea entro l'anno accademico 1971-72 è riconosciuta la facoltà di optare tra il piano di studi in vigore al momento della loro immatricolazione e il piano di studi indicato nei precedenti commi di questo articolo. Nel caso di opzione per il piano di studi in vigore al momento della loro immatricolazione, sarà conferito il titolo di dottore in scienze politiche, senza indicazione di indirizzo. Nel caso di opzione per il piano di studi di cui ai precedenti commi di questo articolo, la facoltà stabilirà le norme transitorie relative all'equiparazione degli esami sostenuti nel corso degli anni accademici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 con quelli previsti dal nuovo piano di studi. In tal caso sarà conferito il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 14, relativo all'esame di laurea del suddetto corso è integrato con il seguente terzo comma:

« Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto ».

Art. 15, relativo alle propedeuticità del suddetto corso di laurea è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 15. — « L'esame di istituzioni di diritto pubblico dovrà essere superato prima di quelli di diritto costituzionale italiano e comparato, diritto amministrativo e diritto internazionale. L'esame di economia politica dovrà essere superato prima di quello di politica economica e finanziaria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 135. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. **702**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Pisa è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza, della stessa università passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) cinque posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre di sociologia, storia moderna I, scienza delle finanze, filosofia del diritto, storia delle dottrine politiche;

b) sei posti di assistente, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Pisa e propriamente i posti assegnati alle cattedre di diritto amministrativo, storia e istituzioni dei paesi afro asiatici, storia delle dottrine politiche, storia moderna I, sociologia, dottrina dello Stato.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti suindicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 130. — CARUSO

ALLEGATO *A*

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Pisa relativo all'istituzione della facoltà di scienze politiche

Art. 1. — All'elenco della facoltà che comprende l'Università di Pisa è aggiunta la seguente:
Facoltà di scienze politiche.

Art. 22. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

L'art. 27, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che è soppressa la propedeuticità del diritto costituzionale nei riguardi della legislazione del lavoro.

L'art. 34 (ex 37) è modificato nel senso che l'istituto di sociologia cessa di far parte della facoltà di giurisprudenza e passa alla nuova facoltà di scienze politiche.

Gli articoli 24, 28 e 30, relativi al corso di laurea in scienze politiche sono soppressi con lo spostamento della relativa numerazione.

Dopo l'art. 37 (ex 40) vengono inseriti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva relativi alla istituzione della facoltà di scienze politiche.

TITOLO III

Art. 38. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39. — Il *curriculum* degli studi si distingue in un biennio propedeutico comune ed in un biennio di specializzazione corrispondente agli indirizzi determinati dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Prima dell'inizio di ogni anno accademico, il consiglio di facoltà stabilisce e rende noto agli studenti quali insegnamenti opzionali verranno impartiti durante l'anno; nonchè la durata annuale, semestrale o triennale di essi.

Art. 40. — Nel biennio propedeutico comune sono previsti i seguenti corsi obbligatori:
1) Storia delle dottrine politiche;
2) Storia moderna primo;

3) Sociologia;
4) Istituzioni di diritto privato;
5) Istituzioni di diritto pubblico;
6) Diritto costituzionale italiano comparato;
7) Statistica;
8) Economia politica;
9) Filosofia della politica.

Lo studente potrà aggiungere ai nove insegnamenti obbligatori sopra elencati del biennio propedeutico non più di due insegnamenti del biennio progredito a scelta fra quelli indicati nello statuto ed in corrispondenza all'indirizzo prescelto. Gli insegnamenti così anticipati sono detratti dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 41. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di ventuno insegnamenti, ivi comprese due lingue straniere scelte fra le seguenti insegnate nella facoltà: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Qualora vengano istituiti corsi semestrali o trimestrali il consiglio di facoltà stabilisce il valore da assegnare ai corsi stessi, in relazione al raggiungimento del numero dei corsi necessari per l'ammissione all'esame di laurea.

Nel caso di corsi pluriennali di una stessa materia, ogni esame annuale viene computato ai fini del raggiungimento del numero minimo dei corsi stabilito al comma primo del presente articolo.

Art. 42. — La facoltà prevede i seguenti indirizzi di specializzazione:

a) storico-politico;
b) politico-sociale;
c) politico-amministrativo;
d) politico-economico;
e) politico-internazionale.

Art. 43. — L'indirizzo storico-politico è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Sei unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate ed almeno tre debbono essere ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi.

Corsi dell'indirizzo storico-politico

Obbligatori:
Storia moderna II;
Storia contemporanea;
Storia economica;
Storia delle relazioni internazionali.

Opzionali:
Storia dell'Europa orientale;
Storia dell'Islam;
Storia dell'Asia orientale;
Storia dell'Africa contemporanea;
Storia degli Stati Uniti;
Storia dell'America latina;
Storia del movimento operaio e del sindacalismo;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia della Chiesa nell'età moderna;
Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
Sociologia II;
Sociologia politica;
Scienza della politica;
Geografia politica ed economica;
Organizzazione internazionale;
Sociologia della conoscenza;
Dottrina dello Stato;
Filosofia del diritto;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia del diritto italiano nell'età moderna;
Storia delle dottrine economiche;
Storia dell'analisi economica.

Art. 44. — L'indirizzo politico-sociale è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate ed almeno tre debbono essere direttamente ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi.

Corsi dell'indirizzo politico-sociale

Obbligatori:
Sociologia II;
Sociologia del lavoro ed industriale;
Sociologia urbano-rurale;
Scienza della politica;
Demografia.

Opzionali:
Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
Storia economica;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Economia e politica del lavoro;
Politica economica e finanziaria;
Tecnica della programmazione economica;
Statistica applicata alle scienze sociali;
Psicologia;
Antropologia culturale;
Psicologia sociale;
Geografia politica ed economica;
Metodologia delle scienze sociali;
Sociologia del diritto;
Sociologia politica;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia della famiglia e dell'educazione;
Storia della filosofia.

Art. 45. — L'indirizzo politico-amministrativo è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente tra quelle effettivamente insegnate e almeno tre debbono essere direttamente ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi.

Corsi dell'indirizzo politico-amministrativo

Obbligatori:
Scienza delle finanze;
Diritto amministrativo (biennale);
Diritto del lavoro;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Dottrina dello Stato.

Opzionali:
Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo;
Storia contemporanea;
Storia moderna II;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia delle relazioni internazionali;
Scienza della politica;
Diritto parlamentare;
Organizzazione della pubblica amministrazione;
Politica economica e finanziaria;
Diritto pubblico dell'economia;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Sociologia II;
Sociologia politica;
Sociologia del lavoro;
Tecnica della programmazione economica;
Geografia politica ed economica;
Teoria generale del diritto;
Criminologia.

Art. 46. — L'indirizzo politico-economico è articolato in dieci unità di corso complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente fra quelle effettivamente insegnate e almeno tre debbono essere direttamente ricollegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi.

Corsi dell'indirizzo politico-economico

Obbligatori:
Scienza delle finanze;
Politica economica e finanziaria;
Economia e politica monetaria e creditizia;
Macroeconomia;
Economia internazionale.

Opzionali:
Econometria;
Teoria e politica dello sviluppo economico;
Contabilità nazionale;
Economia e politica del lavoro;
Economia e politica industriale;
Economia e politica agraria;
Teoria dei prezzi e delle forme di mercato;
Storia dell'analisi economica;
Storia delle dottrine economiche;
Storia economica;
Tecnica della programmazione economica;
Matematica per economisti;

Principii e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
Demografia;
Ricerca operativa;
Geografia economica e politica;
Statistica economica;
Statistica per la ricerca sociale;
Sistemi economici comparati.

Art. 47. — L'indirizzo politico-internazionale è articolato in dieci unità di corso annuali complessive. Cinque unità di corso annuali sono scelte dallo studente tra quelle effettivamente insegnate e almeno tre debbono essere direttamente collegate alla disciplina nella quale si svolge la tesi.

Corsi dell'indirizzo politico-internazionale

Obbligatori:
Diritto internazionale;
Storia delle relazioni internazionali;
Storia contemporanea;
Storia dell'Africa contemporanea;
Organizzazione internazionale.

Opzionali:
Diritto internazionale privato;
Diritto delle comunità europee;
Organizzazione economica internazionale;
Diritto diplomatico consolare;
Geografia politica ed economica;
Diritto del lavoro;
Diritto amministrativo;
Scienza delle finanze;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia dell'Europa orientale;
Storia dell'Islam;
Storia dell'Asia orientale;
Storia dell'America latina;
Storia degli Stati Uniti;
Economia internazionale.

Art. 48. — Allo scopo di coordinare e sviluppare i vari insegnamenti, di promuovere la ricerca scientifica e per favorire, coordinare e completare la cultura specifica degli allievi, sono istituiti i seguenti istituti policattedra:

Istituto di studi storico-politici;
Istituto giuridico;
Istituto di economia e finanza;
Istituto di sociologia.

Art. 49. — All'inizio del quarto anno di corso lo studente deve depositare nella segreteria il titolo della dissertazione di laurea concordata con uno dei docenti della facoltà, sia che si tratti di materia obbligatoria, sia che si riferisca a materia tra quelle indicate nei rispettivi indirizzi.

Art. 50. — Lo studente iscritto a uno degli indirizzi del secondo biennio, può scegliere fra gli insegnamenti opzionali tre fra gli altri insegnamenti fondamentali impartiti nelle facoltà di giurisprudenza, di economia e commercio e di lettere e filosofia della Università di Pisa.

Art. 51. — *Disposizioni transitorie per gli studenti in corso.* Al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento gli studenti iscritti nei precedenti anni accademici potranno scegliere l'indirizzo in cui intendono conseguire la laurea, e adeguare ad esso i loro piani di studio, tenendo conto degli esami già sostenuti. I criteri di adeguamento dal vecchio al nuovo curricolo sono stabiliti dalla facoltà.

Visto, d'ordine del Presidente dèlla Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1970, n. 703.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 179. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che gli insegnamenti di « Orticoltura e floricoltura » e di « Avicoltura e coniglicoltura » vengono trasformati da semestrali ad annuali.

Nello stesso elenco sono inclusi i seguenti insegnamenti complementari:

Sociologia rurale;
Frutticultura industriale;
Microbiologia del terreno;
Attrezzature e impianti industriali;
Biochimica vegetale;
Igiene degli alimenti;
Complementi di chimica analitica applicata alle industrie agrarie;
Tecnologia delle conserve alimentari;
Lingua inglese;
Climatologia e metereologia (semestrale);
Colture pregiate (semestrale);
Diserbo chimico (semestrale);
Giardini e tappeti erbosi (semestrale);
Produzione e controllo delle sementi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1970
Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1970.

Concessione del servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta interna Olbia-Milano e viceversa alla S.p.a. Alisarda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei tra-

sporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il predetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, in base alla quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il servizio di trasporto aereo di linea sulla rotta interna Olbia-Milano e viceversa.

Art. 2.

L'esercizio del servizio di cui al precedente art. 1, viene concesso alla società per azioni Alisarda, con capitale di L. 700 milioni e con sede in Olbia, corso Umberto n. 193.

La società concessionaria non può cedere il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la società per azioni Alisarda è abilitata ad esercire sul servizio istituito ai sensi dell'art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.

Art. 4.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto ed all'esercizio del servizio dato in concessione.

Art. 5.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 1558 di repertorio stipulata in data 13 febbraio 1970 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la società per azioni Alisarda per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1970

SARAGAT

VIGLIANESI — PRETI — COLOMBO — TANASSI — BOSCO — ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1970
Registro n. 6 bilancio Trasporti, foglio n. 280

(9501)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Determinazione dei valori delle attività totali, delle concentrazioni dei nuclidi radioattivi e delle intensità di dose di esposizione al di sotto dei quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 110 - Esenzioni - del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, recante norme per la sicurezza degli impianti nucleari e per la protezione dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti;

Vista la legge n. 1203 del 14 ottobre 1957, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Viste le direttive di base che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, adottate dalla Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge n. 1860 del 31 dicembre 1962, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata con decreto del Presidente della Repubblica n. 1704 del 30 dicembre 1965;

Ravvisata la necessità di stabilire i valori delle attività totali, delle concentrazioni di nuclidi radioattivi e delle intensità di dose di esposizione e di determinare i requisiti che le sorgenti devono possedere affinchè ad esse possano applicarsi le esenzioni previste dalla legge;

Sentito il comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964;

Sentita la commissione della Comunità europea dell'energia atomica;

Decreta:

Art. 1.

I divieti di cui al primo comma, punti 1) e 2), e secondo comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, non si applicano:

1) per prodotti per l'igiene e la cosmesi, per insegne, quadranti, dispositivi, oggetti in genere luminescenti; allorchè le confezioni o i singoli oggetti contengano sostanze radioattive la cui attività totale è inferiore a un decimo dei valori riportati nell'art. 1, punti 1) e 3), e negli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

2) per vernici: allorchè l'attività specifica o concentrazione sia inferiore ai valori determinati dall'art. 1, punto 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

3) per orologi luminescenti di uso ordinario, contenenti tritio o promezio 147 o radio 226: allorchè la adesività del composto luminescente sia tale da non consentirne il distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego e l'attività totale per orologi sia inferiore o uguale ai seguenti valori: tritio 10.000 microcurie; promezio 147, 200 microcurie; radio 226, 0,2 microcurie;

4) per orologi luminescenti di uso speciale contenenti tritio o promezio 147 o radio 226: allorchè il quadrante porti un segno di riconoscimento della radioattività contenuta; l'adesività del composto luminescente sia tale da non consentirne il distacco, anche parziale, in condizioni di normale impiego; e l'attività totale per orologi sia inferiore o uguale ai seguenti valori: tritio 25.000 microcurie; promezio 147, 500 microcurie; radio 226, 1,5 microcurie.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, concernente la comunicazione per la detenzione di sorgenti, non si applicano:

1) per gli orologi luminescenti: allorchè essi abbiano le caratteristiche di cui ai punti 3) e 4) dell'art. 1 del presente decreto;

2) per ogni altro prodotto indicato nell'art. 1 del presente decreto: allorchè si presentino le condizioni di cui ai punti 1) e 2) dell'articolo stesso;

3) per dispositivi o componenti utilizzati in elettronica e nelle telecomunicazioni, contenenti sostanze radioattive: allorchè tali sostanze siano tritio o promezio 147 e l'attività per ogni dispositivo o componente sia inferiore o uguale ai seguenti limiti: tritio, 100 microcurie; promezio 147, 10 microcurie;

4) per sorgenti radioattive di taratura, adeguatamente confezionate, facenti parte di apparecchi di misura delle dosi da radiazioni e della radioattività: allorchè tali sorgenti contengano attività inferiori o uguali a dieci volte i valori riportati al punto 1), lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 93, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, in materia di nulla osta alla detenzione di sorgenti, non si applicano:

1) per le sostanze radioattive naturali o artificiali comunque confezionate e per gli apparecchi contenenti dette sostanze: allorchè non venga superata di un fattore 10.000 una delle condizioni contenute nell'art. 1, con le indicazioni di cui agli articoli 2, 3 e 6, e nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

2) per gli apparecchi generatori di radiazioni, di qualsiasi tipo, fissi o mobili: allorchè le caratteristiche di detti apparecchi siano tali che non vengano superati 200 kV.

Non sono concesse esenzioni per apparecchi a raggi X per analisi di strutture atomiche o molecolari.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, in materia di comunicazioni alle autorità per smarrimento, perdita o ritrovamento di talune sorgenti, non si applicano qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni di cui all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, in materia di nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti nella ricerca scientifica e nelle attività industriali, non si applicano allorchè ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 3 del presente decreto.

Ove invece si tratti di attività comportanti l'utilizzazione di sostanze radioattive a scopi veterinari o agricoli o di attività comportanti l'aggiunta di sostanze radioattive nei beni di consumo (cibi, prodotti di uso domestico; prodotti farmaceutici, per l'igiene e la cosmesi; insegne, quadranti, dispositivi, vernici luminescenti; oggetti in genere d'uso comune), il nulla osta è richiesto qualora le attività totali o le attività specifiche di radioattività superino i valori di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, in materia di autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o aeriformi, non si applicano, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

1) l'utente non scarichi, per ciascuna forma di rifiuto (solida, liquida, aeriforme), nell'ambiente esterno e nel corso di un anno solare, attività che superino i valori riportati nell'art. 1, punti 1) e 3), con le indicazioni di cui agli articoli 2, 3 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969:

a) di 1000 volte, nel caso di nuclidi con periodo di dimezzamento minore a trenta giorni;

b) di 100 volte, nel caso di nuclidi con periodo di dimezzamento uguale o maggiore a trenta giorni;

c) di 10 volte, nel caso di piombo 210 (Pb^{210}), radio 226 (Ra^{226}), attinio 227 (Ac^{227}), torio 230 (Th^{230}), torio 232 (Th^{232}), uranio 232 (U^{232}), nettunio 237 (Np^{237}), plutonio 238 (Pu^{238}), plutonio 239 (Pu^{239}), plutonio 240 (Pu^{240}), plutonio 242 (Pu^{242}), americio 241 (Am^{241}), americio 243 (Am^{243}), curio 243 (Cm^{243}), Curio 244 (Cm^{244}), Curio 245 (Cm^{245}), curio 246 (Cm^{246}), californio 249 (Cf^{249}), californio 250 (Cf^{250});

d) di 1 volta, nel caso di uranio naturale, torio naturale e uranio impoverito;

2) le concentrazioni o attività specifiche al punto di scarico nell'ambiente esterno non superino:

a) per rifiuti aeriformi: i valori delle concentrazioni massime ammissibili per le persone esposte per ragioni professionali di cui al decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, 6 giugno 1968, emanato in attuazione dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964;

b) per rifiuti liquidi:

10 volte i valori delle concentrazioni massime ammissibili richiamate alla precedente lettera *a*), quando lo scarico avviene in un sistema dinamico di fognature.

I valori delle suddette concentrazioni massime ammissibili, quando lo scarico avviene in un sistema qualunque diverso da un sistema dinamico di fognature;

c) per i rifiuti solidi:

un millesimo di microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, punto 1), lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969;

un centesimo di microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, lettera *b*), del medesimo decreto;

un decimo di microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, punto 1), lettera *c*), del medesimo decreto;

un microcurie in 100 grammi per i radioisotopi riportati nell'art. 1, punto 1), lettera *d*) del medesimo decreto.

Art. 7.

Nessuna esenzione è concessa per apparecchi televisori e tubi a raggi catodici di cui al sesto comma dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, al di sopra dei valori indicati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1428 del 24 settembre 1968.

Parimenti nessuna esenzione è concessa per le disposizioni di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 13 febbraio 1964, allorchè le sostanze radioattive somministrate dai sanitari ai pazienti abbiano attività o presentino concentrazioni che superino i valori indicati dall'art. 1, con le indicazioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1303 del 5 dicembre 1969.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9204)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Scaligera », con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 25 maggio 1970 alla società cooperativa « La Scaligera », con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Scaligera », con sede in Verona, costituita per rogito notaio Bernardelli Battista di Verona in data 23 febbraio 1967 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Natale Pisa ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9537)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1970.

Affidamento ai capi degli ispettorati dell'agricoltura di alcune provincie dei compiti delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679;

Ravvisata l'opportunità di attribuire ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle provincie, nelle quali la produzione di grano duro ha importanza trascurabile, i compiti delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645;

Decreta:

Articolo unico

I compiti delle commissioni previste dall'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 645, sono attribuiti ai capi degli ispettorati dell'agricoltura delle seguenti provincie: Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Pordenone, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Perugia, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: NATALI

(9502)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1970.

Modalità per la presentazione delle domande per la corresponsione della integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, nonchè per l'erogazione di acconti sull'integrazione stessa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1053 del 24 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 16 gennaio 1970;

Ravvisata la necessità di stabilire le modalità per la presentazione delle domande da parte dei produttori aventi diritto alla corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, nonchè per la erogazione di acconti sull'integrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per ottenere l'integrazione di prezzo del grano duro, i produttori debbono presentare, entro il 30 novembre 1970, domanda in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, all'Ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui è stato prodotto il grano.

Le domande, redatte sulla base del modello allegato al presente decreto, debbono comunque contenere i seguenti elementi:

1) nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza del produttore;

2) qualifica del produttore (proprietario diretto conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

3) ubicazione del fondo in cui è stato prodotto il grano duro (comune, località, denominazione e proprietario);

4) superficie aziendale investita a grano duro nell'annata agraria 1969-70;

5) data e numero della ricevuta della denuncia di semina presentata ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 29 gennaio 1970;

6) notizie atte ad individuare la ditta che ha effettuato la trebbiatura;

7) quantità e varietà (Cappelli ed assimilabili - Grifoni - Timilie - Marzuoli o Neri di Sicilia) del grano duro prodotto nell'azienda e ripartizione fra eventuali compartecipanti dei quali debbono essere indicate generalità, residenza e rapporto di compartecipazione;

8) quantità di grano duro di spettanza del richiedente e di eventuali compartecipanti per la quale è chiesta l'integrazione di prezzo, con dichiarazione che trattasi di prodotto avente le caratteristiche minime di qualità stabilite per la cessione all'organismo d'intervento;

9) destinazione del grano duro per il quale viene richiesta l'integrazione, alla data di presentazione della domanda (magazzini di deposito; generalità degli acquirenti, per il prodotto venduto; ente al quale il prodotto è stato conferito per l'ammasso volontario).

Art. 2.

In ogni provincia, ciascun produttore di grano duro deve presentare una unica domanda di integrazione di prezzo per tutti i quantitativi prodotti nella provincia.

Nel caso che il prodotto sia ripartito fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare separata domanda, con riferimento alla denuncia di semina, per la parte di propria spettanza.

La domanda di integrazione presentata da uno solo dei partecipanti all'impresa agricola anche per le quote degli altri partecipanti, deve essere dagli stessi sottoscritta.

Art. 3.

Le generalità del produttore richiedente di cui al punto n. 1) dell'art. 1 del presente decreto debbono risultare da certificato di nascita o di residenza che può essere inviato anche successivamente alla presentazione della domanda.

Le domande di integrazione debbono essere firmate per esteso dai richiedenti. Qualora il richiedente sia analfabeta egli dovrà apporre sulla domanda il segno di croce che deve essere convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Art. 4.

Gli uffici incaricati del servizio di corresponsione dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970, in attesa della liquidazione definitiva, sono autorizzati ad erogare agli aventi diritto una anticipazione sull'integrazione stessa limitatamente alle domande concernenti produzioni complessive aziendali non superiori ai 100 quintali, purchè le domande di integrazione risultino formalmente regolari.

Art. 5.

La misura di detta anticipazione non può superare il 70 % dell'importo dell'integrazione corrispondente alla quantità di prodotto non eccedente quella desumibile dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1970

Il Ministro: NATALI

(9503)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1970.

Variazione del prezzo medio della benzina avio, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 28 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 1° aprile 1969, e 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 30 luglio 1970;

Ritenuta la necessità di modificare il prezzo medio per litro fissato per la benzina avio, ai fini della corresponsione della imposta generale sull'entrata una volta tanto, con l'articolo unico del suddetto decreto 28 marzo 1969, le cui disposizioni sono state trasfuse nell'articolo 4 del citato decreto 21 luglio 1970;

Decreta:

Articolo unico

Il prezzo medio per litro, ai fini della corresponsione dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto per il commercio della benzina avio, fissato con l'articolo unico del decreto ministeriale 28 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 1° aprile 1969, le cui disposizioni sono state trasfuse nell'art. 4 del decreto 21 luglio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 30 luglio 1970, è elevato da L. 143 a L. 161.

Le norme del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1970

Il Ministro: PRETI

(9589)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito in comune di San Benedetto Po

Con decreto in data 26 agosto 1970, n. 815, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono state trasferite dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato le zone di terreno riportate in catasto del comune di S. Benedetto Po, foglio n. 54, mappali numeri 45 e 46 della superficie complessiva di ha. 0.37.20.

(9392)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sansepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970 il comune di Sansepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.078.575 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9500)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.604.585 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare là somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9495)

Autorizzazione al comune di Giffone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970 il comune di Giffone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.862.065 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9496)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970 il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.855.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9497)

Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970 il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.750.370 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9498)

Autorizzazione al comune di Scilla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1970 il comune di Scilla (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.635.627 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9499)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1970, registro n. 79, foglio n. 70, è stato approvato, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 gennaio 1967, n. 3, lo statuto dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano.

(9494)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) edificatrice « Santa Teresa », con sede in Bologna, costituita per rogito Comelli, in data 28 febbraio 1964, rep. 4625;

2) edificatrice « Robuz » fra dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, finanze ed enti locali di Bologna, con sede in Bologna, costituita per rogito Vico, in data 3 dicembre 1962, rep. 41061;

3) edilizia « Le Vecchie », con sede in Bologna, costituita per rogito Sassoli in data 29 febbraio 1964, rep. 54371;

4) edilizia « Il Caminetto », con sede in Bologna, costituita per rogito Masi Degli Uberti, in data 19 giugno 1963, rep. 78553;

5) edilizia « Gloria Corinna », con sede in Bologna, costituita per rogito Filiberti in data 21 aprile 1964, rep. 15618;

6) edilizia tra ferrovieri M.R., con sede in Bologna, costituita per rogito Stame un data 4 settembre 1963, rep. 60513;

7) edificatrice « Edera », con sede in Baricella, costituita per rogito Chiossi in data 26 luglio 1958, rep. 4790/966;

8) edificatrice « Risveglio », con sede in Bazzano (Bologna), costituita per rogito Chiossi in data 6 febbraio 1964, rep. 25536/2597;

9) « Domus Mea tra i soci delle Associazioni cristiane lavoratori italiani A.C.L.I., e simpatizzanti di Bentivoglio ed altre località della provincia di Bologna », con sede in Bentivoglio (Bologna), costituita per rogito Mattioli in data 2 dicembre 1961, rep. 16645;

10) agricola « Ettore Zanardi di Vedrana di Budrio », con sede in Vedrana di Budrio (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 24 aprile 1956, rep. 19106;

11) agricola Pieve di Castel di Casio, già Agricola Castel di Casio, con sede in Castel di Casio (Bologna), costituita per rogito Sassoli in data 12 giugno 1948, rep. 13477:

12) edilizia « A. De Gasperi », con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Cavallier in data 29 gennaio 1961, rep. 8980;

13) « Operai di Caselle di Crevalcore », con sede in Caselle di Crevalcore (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 18 maggio 1949, rep. 108;

14) edilizia « Domus Nostra », con sede in Pianoro (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 1 marzo 1965, rep. 1845/425;

15) edilizia « Casa Serena di Pianoro », con sede in Pianoro (Bologna), costituita per rogito Alvisi in data 9 febbraio 1965, rep. 1652/412;

16) edilizia « Porrettana Primavera », con sede in Porretta Terme (Bologna), costituita per rogito Paolella in data 21 febbraio 1963, rep. 14331;

17) « Caseificio sociale Saletta », con sede in Sala Bolognese (Bologna), costituita per rogito Barisone in data 30 dicembre 1953, rep. 10497;

18) « C.A.T.A., Consorzio artigiani trasportatori e affini », con sede in Ferrara, costituita per rogito Barbaro in data 29 novembre 1959, rep. 6612;

19) « Caseificio sociale Pilastri », con sede in Pilastri di Bondeno (Ferrara), costituita per rogito Tinebra in data 4 gennaio 1963, rep. 11893;

20) edilizia « La Giovannina », con sede in Cento (Ferrara), costituita per rogito Tura in data 7 giugno 1962, rep. 6131;

21) agricola « Conduzione bonificazione fondi rustici tra operai dell'agricoltura », con sede in Codigoro (Ferrara), costituita per rogito Pomanti in data 10 luglio 1945;

22) « Produttori ortofrutticoli copparese », con sede in Copparo (Ferrara), costituita per rogito Giacomelli in data 8 novembre 1964, rep. 22545;

23) « Agricola e di produzione lavoro Ostellato », con sede in Ostellato (Ferrara), costituita per rogito Feletti in data 5 aprile 1966, rep. 6982/3378;

24) « Edile ed affini di produzione e lavoro », con sede in Poggio Renatico (Ferrara), costituita per rogito Sotgiu in data 3 febbraio 1959, rep. 32352;

25) « Agricola Ro di Guarda », con sede in Guarda di Ro Ferrarese (Ferrara), costituita per rogito Barbaro in data 30 ottobre 1957, rep. 4165;

26) « Partigiani e reduci edile stradale », con sede in Forlì, costituita per rogito Ravaioli in data 23 marzo 1947, rep. 13288;

27) edilizia fra dipendenti della Cooperativa lavoranti falegnami e della cooperativa decoratori e verniciatori di Forlì, con sede in Forlì, costituita per rogito Gamacchio in data 28 ottobre 1952, rep. 316;

28) edilizia « San Michele », con sede in Forlì, costituita per rogito De Simone in data 10 febbraio 1964, rep. 2550;

29) agricola « Alto Savio », con sede in S. Piero in Bagno di Bagno di Romagna (Forlì), costituita per rogito Macherozzi in data 8 aprile 1956, rep. 3859;

30) « Braccianti di Polenta di Bertinoro », con sede in Polenta di Bertinoro (Forlì), costituita per rogito Petricelli Buonaventura in data 11 febbraio 1958, rep. 40148;

31) edilizia « Benemerita », con sede in Miramare di Rimini (Forlì), costituita per rogito Compatangelo in data 28 febbraio 1962, rep. 165298;

32) edilizia « Giovanni XXIII », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Milana in data 16 aprile 1964, rep. 7798;

33) edilizia « Fides », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ricci in data 22 aprile 1964, rep. 14676;

34) « Operai, muratori e affini - C.O.M.A. », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Trombetti in data 21 gennaio 1966, rep. 28938;

35) edilizia « Casa Mia », con sede in Rimini (Forlì), costituita per rogito Ferri in data 10 maggio 1964, rep. 1396/774;

36) edilizia « Edelweiss », con sede in Modena, costituita per rogito Amaduzzi in data 14 marzo 1962, rep. 4181;

37) « Macchine agricole Soliera », con sede in Soliera (Modena), costituita per rogito Bassi in data 19 giugno 1947, rep. 6157/3367;

38) edilizia « Timavo », tra sottufficiali in attività di servizio nel presidio di Parma, con sede in Parma costituita per rogito Bandini in data 16 dicembre 1953, rep. 4630/2215;

39) edilizia « La Nostra Casa », con sede in Collecchio (Parma), costituita per rogito Micheli in data 5 marzo 1963, repertorio 14609;

40) edilizia « Due Torri », con sede in Collecchio (Parma), costituita per rogito Micheli in data 18 dicembre 1962, repertorio 14275;

41) edilizia Piacenza fra i vigili urbani, con sede in Piacenza costituita per rogito Bonadè in data 27 novembre 1958, rep. 24266;

42) edilizia « Stefania », con sede in Piacenza, costituita con rogito Tagliaferro in data 6 ottobre 1965, rep. 15608;

43) di lavoro di « Roncarolo di Caorso », con sede in Roncarolo di Caorso (Piacenza), costituita per rogito Molinari in data 9 settembre 1960, rep. 15923/1821;

(9226)

Scioglimento di quarantasei società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Casa Serena tra impiegati », con sede in Padova, costituita per rogito Franco in data 5 settembre 1956, rep. 9965;

2) cooperativa edilizia « S. Giustina », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 2 marzo 1950, repertorio 20046;

3) « Dalia » (già società cooperativa Rondine), con sede in Padova, costituita per rogito Crivellari in data 28 agosto 1958, rep. 54062;

4) del « Sindacato fra lavoratori d'albergo e mensa », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 3 novembre 1947, rep. 1805;

5) « Spaccio del Popolo » già Cooperativa del consumatore, con sede in Padova, costituita per rogito Rasi in data 3 aprile 1948, rep. 814;

6) « Antenore », con sede in Padova, costituita per rogito Rasi in data 16 settembre 1946;

7) trasporti « Garibaldi », con sede in Padova, costituita per rogito Piva in data 4 luglio 1945, rep. 21041;

8) « Stella », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 21 dicembre 1946, rep. 16365;

9) « Artigiana di pulitori », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 5 maggio 1948, rep. 4623;

10) « Edile fra reduci e profughi della Libia e dell'Africa orientale - C.E.R.P.A. », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 25 luglio 1946, rep. 15908;

11) di « Ricostruzione Padovana », con sede in Padova, costituita per rogito Nalin in data 26 maggio 1945, rep. 9671;

12) « Popolare del pesce », con sede in Padova, costituita per rogito Mazzoncini in data 14 dicembre 1945, rep. 626;

13) « Ditta Reposo », con sede in Padova, costituita per rogito Salce in data 6 novembre 1945, rep. 2353;

14) « Libri universitari cooperativa editoriale - L.U.C.E. », con sede in Padova, costituita per rogito Nordio in data 26 ottobre 1946, rep. 1912;

15) « C.G.R. (Cooperativa gestione ristoranti) », con sede in Padova, costituita per rogito Benacchio in data 24 settembre 1946, rep. 2170;

16) « Pulitori vagoni ferroviari », con sede in Padova, costituita per rogito Todeschini in data 5 marzo 1955, rep. 18490;

17) « La Milanese », con sede in Padova, costituita per rogito Piva in data 20 gennaio 1946, rep. 22639;

18) « Industria marmellata e affini cooperativa di produzione fra reduci e partigiani - I.M.E.A. », con sede in Padova, costituita per rogito Pietrogrande in data 6 agosto 1946, repertorio 15939;

19) « Garibaldi di Arre », con sede in Arre (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 9 novembre 1945, repertorio 598;

20) fra « Operai di Vallonga », con sede in Vallonga di Arzergrande (Padova), costituita per rogito Nordio in data 20 ottobre 1950, rep. 3632;

21) operaia « Casale di Scodosia » (già Agricola industriale di Casale Scodosia), con sede in Casale di Scodosia (Padova), costituita per rogito Motta in data 29 gennaio 1904;

22) « Comunale di consumo fra lavoratori del comune di Casalserugo », con sede in Casalserugo (Padova), costituita per rogito Piva in data 10 febbraio 1945, rep. 20408;

23) « Comunale di consumo fra lavoratori di Cittadella », con sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito Ziliotto in data 5 febbraio 1945, rep. 6401;

24) trasporti « Cittadella », con sede in Cittadella Borgo Treviso (Padova), costituita per rogito Zambusi in data 21 marzo 1946, rep. 3935;

25) « Servizio cooperativo autocorriere Cittadella (S.C.A.C.) », con sede in Cittadella (Padova), costituita per rogito Zambusi in data 29 marzo 1946, rep. 3947;

26) « Edile fra muratori (C.E.M.U.) », con sede in Codevigo (Padova), costituita per rogito Alessandrini in data 28 luglio 1946, rep. 2397;

27) « Comunale fra operai del comune di Codevigo », con sede in Codevigo (Padova), costituita per rogito Nordio in data 31 dicembre 1945, rep. 1528;

28) edilizia « Francesco Vivona », per la costruzione di case popolari ed economiche, con sede in Conselve (Padova), costituita per rogito Scampicchio in data 12 febbraio 1950, rep. 397;

29) trasporti « Conselve », con sede in Conselve (Padova), costituita per rogito Vasoin in data 16 novembre 1945, repertorio 14203;

30) fra « Lavoratori agricoli del distretto di Este », con sede in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 21 maggio 1948, rep. 766;

31) « Ceramica Estense - già Contiero », con sede in Este (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 4 luglio 1934, rep. 5788;

32) « Mandamentale fra lavoratori », con sede in Este (Padova), costituita per rogito Valdini in data 14 marzo 1948, repertorio 648;

33) di lavoro tra reduci e partigiani (C.L.R.P.E.), con sede in Este (Padova), costituita per rogito Lotta in data 6 novembre 1946, rep. 3984;

34) « Filatrici seriche », con sede in Galliera Veneta (Padova), costituita per rogito Benocchio in data 3 settembre 1948, rep. 3161;

35) « Cestai », con sede in Galzignano (Padova), costituita per rogito De Julio in data 3 maggio 1957, rep. 11558;

36) di consumo « Lavoratori cave trachite », con sede in Monselice (Padova), costituita per rogito Pietrogrande in data 1° luglio 1946, rep. 15832;

37) « Comunale di consumo fra lavoratori del comune di Noventa », con sede in Noventa Padovana (Padova), costituita per rogito Piva in data 10 febbraio 1945, rep. 20407;

38) « Muratori e manovali di Pieve di Sacco », con sede in Pieve di Sacco (Padova), costituita per rogito Piva in data 14 aprile 1946, rep. 23309;

39) « Praglia », con sede in Praglia di Teolo (Padova), costituita per rogito Canal in data 15 marzo 1946, rep. 24570;

40) « Comunale di consumo fra lavoratori del comune di Saccolongo », con sede in Saccolongo (Padova), costituita per rogito Piva in data 9 febbraio 1945, rep. 20402;

41) « Comunale di consumo fra lavoratori del comune di Saonara », con sede in Saonara (Padova), costituita per rogito Piva in data 11 febbraio 1945, rep. 20409;

42) « Autotrasporti Luparense - SCAL », con sede in San Martino di Lupari (Padova), costituita per rogito Todeschini in data 25 novembre 1945, rep. 2171;

43) « Caseificio sociale di San Pietro in Gù », con sede in San Pietro in Gù (Padova), costituita per rogito Zambusi in data 21 ottobre 1966, rep. 20849;

44) di produzione e lavoro di « S. Siro », con sede in San Siro di Bagnoli di Sopra (Padova), costituita per rogito Scampicchio in data 30 aprile 1949, rep. 207;

45) tra lavoratori « L'Italica », con sede in Vescovana (Padova), costituita per rogito Mazzoncini in data 20 settembre 1945, rep. 541;

46) « Comunale di consumo fra lavoratori del comune di Vigodarzere, con sede in Vigodarzere (Padova), costituita per rogito Piva in data 13 febbraio 1945, rep. 20419.

(9251)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 7 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,62	623 —	623,05	623 —	622,90	623,63	622,95	623 —	623,62	623 —
Dollaro canadese	609,40	609 —	609,50	610 —	608,90	609,40	609,75	610 —	609,40	609,50
Franco svizzero	144,06	143,90	143,86	143,89	143,65	144,05	143,86	143,89	144,06	143,90
Corona danese	83,14	83,08	83,1550	83,105	83 —	83,14	83,09	83,105	83,14	83 —
Corona norvegese	87,24	87,18	87,30	87,20	87,30	87,25	87,19	87,20	87,24	87,10
Corona svedese	120,29	120,18	120,20	120,20	120 —	120,30	120,20	120,20	120,29	120,10
Fiorino olandese	173,11	173 —	173,18	173,02	173 —	173,12	173,01	173,02	173,11	173 —
Franco belga	12,56	12,55	12,56	12,5540	12,54	12,56	12,553	12,5540	12,56	12,54
Franco francese	112,92	112,85	112,88	112,855	112,90	112,93	112,855	112,855	112,92	112,85
Lira sterlina	1488 —	1486,85	1487,40	1487,15	1486,25	1488 —	1487,05	1487,15	1488 —	1487 —
Marco germanico	171,67	171,55	171,60	171,62	171,55	171,65	171,62	171,62	171,67	171,60
Scellino austriaco	24,13	24,12	24,125	24,12	24,10	24,13	24,119	24,12	24,13	24,125
Escudo portoghese	21,77	21,75	21,78	21,77	21,70	21,78	21,76	21,77	21,77	21,75
Peseta spagnola	8,95	8,93	8,96	8,9575	8,90	8,95	8,9525	8,9575	8,95	8,95

Media dei titoli del 7 ottobre 1970

Rendita 5 % 1935	98,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,55
» 5 % (Ricostruzione)	85,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,275
» 5 % (Città di Trieste)	84,90
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,15
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,625
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,325
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,65
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,35
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1970

Dollaro USA	622,975
Dollaro canadese	609,875
Franco svizzero	143,875
Corona danese	83,097
Corona norvegese	87,195
Corona svedese	120,20
Fiorino olandese	173,015
Franco belga	12,553
Franco francese	112,855
Lira sterlina	1487,10
Marco germanico	171,62
Scellino austriaco	24,119
Escudo portoghese	21,765
Peseta spagnola	8,955

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 24 maggio 1969 al 2 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 810/69, 952/69 e 983/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % . .	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4)	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (5)	130,00
	- l'Algeria e il Marocco e la Tunisia	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6) . .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- gli altri paesi terzi	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.
ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.
ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.
ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:
a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;
b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);
c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7764)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 3 giugno 1969 al 6 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 952/69, 983/69 e 1022/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (5) (esclusi l'Argentina, il Cile ed il Perù) e C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- l'Argentina, il Cile ed il Perù	28,30
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4) per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	104,40
	- i paesi della zona A (5)	130,00
	- l'Algeria, il Marocco e la Tunisia	142,00
	- gli altri paesi terzi	133,00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6)	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna	38,00
	- gli altri paesi terzi	43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20%	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40%	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	40,00
	- gli altri paesi terzi	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57%	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- gli altri paesi terzi	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7765)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 7 giugno 1969 al 20 giugno 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 288/69, 311/69, 952/69, 983/69, 1022/69 e 1058/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 % per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (5)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	13,40
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati né zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	56,90
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B (5) (escluso il Messico)	28,30
	- i paesi della zona C (5)	23,00
	- il Giappone	26,50
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 % per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (5) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % .	54,50
04.02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 %	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 %	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 % (4) per le esportazioni verso: - il Regno Unito . . . . - i paesi della zona A (5) . . . . - l'Algeria, il Marocco, la Tunisia ed il Perù . . . . - gli altri paesi terzi . . . . - le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (6) . . .	 104,40 130,00 142,00 133,00 130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % (4)	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % (4)	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I per le esportazioni verso: - la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein . . . . - gli Stati Uniti d'America e la Spagna . . . . - gli altri paesi terzi	 25,00 38,00 43,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33% in peso . .	10,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20%	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43% in peso ed aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40%	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46% in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55%	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	40,00
	- gli altri paesi terzi .	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 57% .	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44% in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . . .	6,50
	- gli altri paesi terzi .	45,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel- en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30% in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50% e inferiore o uguale al 67%	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	6,50
	- il Regno Unito	36,36
	- la Spagna	31,22
	- gli Stati Uniti d'America	25,56
	- l'Australia	39,00
	- il Giappone	57,00
	- Portorico	38,00
	- il Canada	41,00
	- gli altri paesi terzi	45.00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi:

b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 80,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi comprese l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situate tra il 60° meridiano Est e il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda e il Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(6) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7766)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli a quindici posti di operaio permanente di bonifica

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1970, registro n. 2, foglio n. 337, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 4 aprile 1970, con il quale è stato indetto un concorso a quindici posti di operaio comune di 3ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti dei servizi della bonifica e colonizzazione;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli a quindici posti di operaio di 3ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo dei servizi della bonifica e colonizzazione, è costituita come segue:

Presidente:
Scarantino dott. Giorgio, ispettore generale.

Componenti:
D'Amore dott. Francesco, direttore di divisione;
D'Alfonso dott. Luigi, capo sezione.

Segretario:
Ottone Guido, 1° archivista.

Ai predetti spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, citati nelle premesse.

La relativa spesa graverà per L. 500.000 sul capitolo 1184 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'agricoltura per l'esercizio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1970

p. *Il Ministro*: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Registro n. 11, *foglio n.* 127

(9310)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1970 registro n. 1 Interno, foglio n. 97, con il quale venne indetto un concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, è costituita come segue:

Caianiello dott. Vincenzo, consigliere di Stato, presidente;
Ermini prof. Giuseppe, ordinario di storia del diritto italiano;
Moscati prof. Ruggero, ordinario di storia;
Russo dott. Giulio, prefetto di 1ª classe, direttore generale degli archivi di Stato;
Sandri prof. dott. Leopoldo, sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato.

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Fausto Pusceddu, direttore.

Ai predetti sarà corrisposto il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successiva modificazione.

La relativa spesa farà carico sul cap. 1842 del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970 e si presume in L. 600.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1970

p. *Il Ministro*: TEDESCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *agosto* 1970
Registro n. 21 *Interno, foglio n.* 363

(9382)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato avranno luogo in Roma, presso la sede dell'archivio centrale dello Stato, piazzale degli Archivi (E.U.R.), alle ore 8,30 dei giorni 18, 19, 20 e 21 novembre 1970.

(9383)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2931 in data 18 giugno 1970 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica comunale di Monticello d'Alba;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta pervenuta da parte del dott. Sarnini Paolo;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Sarnini Paolo, nato a La Morra il 25 aprile 1940, è dichiarato vincitore della condotta medica comunale di Monticello d'Alba.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Scaduto il termine di otto giorni previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Monticello d'Alba, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 14 settembre 1970

Il predico provinciale f.f.: FERRERO

(9111)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Campobasso

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 904/U. del veterinario provinciale in data 4 aprile 1970, e successiva variazione con decreto n. 2020 in data 24 aprile 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Accertata la regolarità degli atti e dello svolgimento del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito dei candidati stilata dalla competente commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati, risultati idonei, al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1969:

1. Schiavone Francesco	punti	73,9992
2. Torelli Domenico	»	68,2258
3. Cortese Michele	»	65,7570
4. Sarno Giuseppe	»	60,3392
5. Picchi Giuseppe	»	58,9744
6. Colitti Renato	»	48,2770

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Campobasso e. per otto giorni consecutivi, all'albo del comune capo consorzio e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 18 settembre 1970

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3071/U. del veterinario provinciale in data 18 settembre 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei, relativa al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Campobasso al 30 novembre 1969;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Francesco Schiavone è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa, per la condotta veterinaria consorziata di Casacalenda-Guardialfiera-Morrone nel Sannio-Provvidenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune capo consorzio e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 18 settembre 1970

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(9196)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore del pubblico macello, vacante nel comune di Novara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1968, n. 1440, con il quale è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore di macello del comune di Novara;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Novara e dell'ordine provinciale dei medici veterinari;

Visto il decreto del medico provinciale in data 10 settembre 1970, n. 4174, con il quale viene designato il sanitario di cui alla lettera *d*) dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Giucastro dott. Attilio, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Ferrari dott. Lelio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Monti prof. Franco, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Torino;

Bisbocci prof. Giovanni, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria della Università di Torino;

Simonelli dott. Sergio, veterinario capo e direttore di macello della città di Vercelli.

Segretario:

Buonaiuto dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso l'istituto di patologia speciale e clinica medica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Torino, via Nizza, 52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Novara, della prefettura e del comune di Novara.

Novara, addì 10 settembre 1970

Il veterinario provinciale: MENA

(9137)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.